



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



**Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.C.P. del 24 settembre 2013. Richiesta Intervento.**

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Prefetto Pansa.

*Signor Capo della Polizia,*

*a quasi un mese di distanza dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei alla prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, avanza e si fa strada la percezione di un diffuso senso di malumore fra il personale concorrente.*

*Invero, il ristretto numero di concorrenti che hanno superato la prova scritta, frustra e pregiudica le aspirazioni alla progressione interna di molti colleghi aspiranti vice Ispettori che speravano almeno in un piazzamento tra gli idonei, considerato che la stessa Amministrazione, nel corso degli incontri avuti con le OO.SS., aveva rappresentato la propria intenzione di avviare al corso di formazione per Vice Ispettore anche gli idonei che si sarebbero collocati oltre i primi 1400 posti, procedendo allo scorrimento della graduatoria finale di merito per un considerevole numero di unità, allo scopo di ripianare una carenza nell'organico di ben 11.724 unità, pari a circa il 50% degli ispettori previsti in ruolo.*

*Questo amareggia e preoccupa non poco tutti gli interessati e poiché, a questo punto, alcuni iniziano persino a sollevare dubbi sulla legittimità della metodologia utilizzata nella valutazione degli elaborati scritti, allo scopo di scongiurare possibili contorte derive di pensiero, sono a chiederle che tutti i concorrenti interessati siano subito ed effettivamente posti nella condizione di esperire l'accesso agli atti per avere cognizione della procedura e prendere*

**FLASH nr. 1 - 2016**

- Concorso 1400 posti vice ispettore. Richiesta di intervento inviata al Capo della Polizia
- Limite retributivo e riflessi previdenziali
- Abuso permessi assistenza disabili
- Sblocco del tetto salariale ed effetti sul personale in quiescenza
- Retribuibilità dei tempi di vestizione dei dipendenti
- Tutte le novità della Stabilità 2016 sulla casa
- La visita fiscale per malattia nel pubblico impiego



visione del proprio elaborato, allo scopo di valutare tutte le eventuali iniziative da intraprendere.

In tal senso, Le chiedo di farsi personalmente garante affinché il competente Ufficio del Dipartimento della P.S. risponda in tempi ragionevoli a tutte le richieste pervenute attivando immediatamente le procedure di legge e consentendo l'accesso in tempo utile e con tutte le garanzie a tutela dei principi di trasparenza ed imparzialità amministrativa.

Molti colleghi si sono già rivolti al SIULP asserendo di aver prodotto istanze di accesso ma di non aver ottenuto alcuna risposta, neppure a livello interlocutorio.

E' generalizzato e si fa sempre più strada il sospetto di una strategia dilatoria dell'Amministrazione ed il timore che l'avanzamento della procedura concorsuale con le prove orali, possa in qualche modo pregiudicare l'esercizio dei diritti dei non idonei.

Ad avviso del SIULP, detto sospetto va subito fugato, con una iniziativa capace di soddisfare le istanze di accesso nel breve periodo e comunque prima delle convocazioni dei candidati alle prove orali.

Si tratta di una esigenza di trasparenza, degna di riconoscimento, tutela e protezione.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che profonde per la migliore funzionalità dell'Amministrazione, ma anche del benessere del personale, resto in attesa di un cortese e sollecito riscontro inviando cordiali saluti e sensi di rinnovata stima.



**CREACASA,  
DOVE  
I SOGNI  
PRENDONO  
FORMA.**

[www.creacasabycredem.it](http://www.creacasabycredem.it)

**Chiedi un preventivo:  
non costa nulla  
e puoi risparmiare.**

CHIAMA SUBITO \_\_\_\_\_  
**Nome Cognome**  
**tel. xxx.xxxxx**

Agente in attività finanziaria Creacasa - n° Iscrizione UIF Axxxx

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I mutui offerti da Creacasa sono quelli del Gruppo bancario Credem. I tassi di interesse e le altre condizioni contrattuali sono illustrati dai fogli informativi a disposizione presso i punti Creacasa, all'indirizzo [www.creacasabycredem.it](http://www.creacasabycredem.it) o sul sito [www.creacasabycredem.it](http://www.creacasabycredem.it). La credenzialità del mutuo è soggetta all'approvazione finale della Credem.

**CREACASA**  
GRUPPO CREDEM

## Limite retributivo e riflessi previdenziali



Ci sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89, con particolare riguardo agli effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio.

Diciamo subito che detti limiti riguardano i titolari di rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall'ambito statale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto stesso, (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di Polizia;....) a partire dal 17 aprile 2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012).

Il problema rinviene dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*.

Detta norma ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nello stesso articolo 13 citato si dispone, inoltre, che la riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell'applicazione del predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.

Al riguardo degli effetti previdenziali, l'INPS ha diramato istruzioni operative con la Circolare n. 153 del 24/08/2015

Sono interessati dal limite in esame i soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.

In base agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 201/2011 ed al d.P.C.m. 23 marzo 2012, concorrono al raggiungimento del livello remunerativo massimo tutti gli emolumenti corrisposti nell'ambito di rapporti lavoro subordinato o autonomo (da computarsi anche in modo cumulativo, in caso di rapporti plurimi con la stessa o più amministrazioni, enti e società) erogati.

L'art. 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, prevede, al comma 4, che la riduzione fino al limite di 240.000 euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. Per trattamenti previdenziali si intendono sia le prestazioni pensionistiche sia i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, erogati ai destinatari della norma in esame.

Si sottolinea che la riduzione in esame incide su tutte le quote di pensione che concorrono alla determinazione del trattamento pensionistico: per la retribuzione da prendere a base per il calcolo della quota di cui all'articolo 13, lettera a), del Dlgs n. 503/1992 la riduzione in esame opererà secondo le modalità di seguito illustrate.

In applicazione dell'art. 13, comma 4 del decreto legge n. 66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, la retribuzione da prendere a base per il calcolo

della quota A di pensione viene determinata dalla somma tra la retribuzione, così come individuata dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni moltiplicata per l'anzianità contributiva maturata alla data del 30 aprile 2014, e la retribuzione prevista dall'art. 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 moltiplicata per l'anzianità contributiva maturata dal 1° maggio 2014 fino all'effettiva cessazione dal servizio, rapportata all'intera anzianità contributiva posseduta. Al riguardo la Circolare INPS n. 153 del 24/08/2015 contempla esempi di calcolo con riferimento a particolari ipotesi di cessazione dal servizio.

Gli effetti della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 sui trattamenti di fine servizio e fine rapporto variano a seconda del tipo di prestazione.

Se con riferimento ai Tfr la salvaguardia introdotta non modifica i meccanismi di computo in quanto già insita nelle regole di calcolo della prestazione. diverso, invece, è l'effetto delle disposizioni suddette sui trattamenti di fine servizio (buonuscita), in quanto modificano, esclusivamente le regole di calcolo della prestazione, che risulta così determinata dalla somma di due importi parziali:

- il primo importo, calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla data del 30 aprile 2014;
- il secondo importo, calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di € 240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.

Sempre con riferimento ai trattamenti di fine servizio l'Istituto è previdenziale precisa che gli effetti dei benefici di legge (che determinano incrementi convenzionali della base di calcolo o delle anzianità utili) continuano ad operare alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli incrementi convenzionali della base di calcolo non contribuiscono alla individuazione del limite retributivo.

Gli effetti degli incrementi dell'anzianità utile conseguenti al riscatto di periodi operano, invece, per quell'importo della prestazione nel cui arco temporale di riferimento è stata prodotta la domanda. Pertanto, poiché la retribuzione utile presa a base del calcolo del contributo di riscatto è quella spettante all'atto della domanda, se quest'ultima è stata presentata entro il 30 aprile 2014 gli effetti dell'incremento dell'anzianità utile sono considerati con riferimento al primo importo; diversamente, l'effetto dell'incremento dell'anzianità utile opera sul secondo importo se la domanda di riscatto è stata presentata a partire dal 1° maggio 2014.

La Circolare INPS n. 153 del 24 agosto 2015 è integralmente visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

---

#### **Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP**



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni.

Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

## Abuso permessi assistenza disabili



È esclusa la possibilità di utilizzare, per fini personali, i giorni di permesso ottenuti da chi è titolare dei benefici della legge 104 perché assiste un familiare con invalidità. Tale divieto vale per tutta la giornata e non solo, quindi, negli orari in cui altrimenti il dipendente starebbe stato a svolgere la propria prestazione lavorativa.

Il principio è cristallizzato dalla Cassazione nella sentenza n. 8784/15 del 30 maggio 2015.

La Suprema Corte è stata particolarmente severa nel ritenere che, durante l'arco dell'intera giornata, ivi compresa la notte, il familiare non possa svolgere mansioni diverse da quelle dell'assistenza.

In difetto può configurarsi una giusta causa di licenziamento per violazione della fedeltà al datore di lavoro.

Emblematico è stato il caso di un lavoratore colto a passare la serata in discoteca con gli amici.

L'abuso dei permessi della legge 104 viene visto come un comportamento particolarmente riprovevole e grave da parte del lavoratore, che finisce per ledere il sistema previdenziale pubblico (posto che l'indennità viene anticipata dall'Inps), e l'organizzazione interna del lavoro (venendo a mancare una risorsa nel normale circolo produttivo). Questo, secondo i giudici, giustifica il licenziamento che nel settore privato può essere in tronco e senza preavviso.

A riguardo, la prova dell'inadempienza può essere costituita anche dalle fotografie scattate da un collega di lavoro con un cellulare, dal report di un detective o persino dalla dichiarazione testimoniale di un terzo che abbia visto il dipendente in questione svolgere attività personali o ricreative.

In altri precedenti, sempre dello stesso tenore, la Cassazione aveva sanzionato il dipendente che utilizzava i permessi della legge 104 per partecipare a gite fuori città.

Solo la dimostrazione di un'oggettiva necessità che abbia portato il dipendente a uscire fuori di casa – per esempio, procurare le medicine al familiare malato – può essere considerata dal giudice un valido motivo per giustificare l'assenza, sempre che sia adeguatamente provata.

---

## Sblocco del tetto salariale ed effetti sul personale in quiescenza

Come abbiamo già avuto modo di precisare su queste stesse pagine, lo sbocco del Tetto salariale decorre dal 1° gennaio 2015. Per questa ragione, solo da quella data è possibile godere dei benefici economici connessi all'avanzamento di qualifica, assegno di funzione ecc. ecc.. Ne deriva che chi è andato in quiescenza prima di tale data, viene escluso da ogni tipo di recupero del pregresso.

Infatti a Tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa, per gli anni del blocco è stato attribuito l'assegno una tantum. Detto emolumento, per la sua natura estemporanea non è utile né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), incidendo esclusivamente sugli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 cosiddette quota B (retributivo) e quota C (contributivo) del calcolo dell'assegno pensionistico.

## **Retribuibilità dei tempi di vestizione dei dipendenti**

Con frequenza davvero sorprendente molti colleghi ripropongono la questione della possibilità di veder retribuiti i tempi di vestizione finalizzati al servizio da intraprendere.

Ciò è dovuto anche al fatto che sulla rete e sui social network viene sovente riproposto il problema in assenza di concrete novità in tema. Le condivisioni fanno il resto è nessuno si accorge che in realtà si tratta della solita minestra riscaldata.

Al riguardo, vogliamo richiamare l'attenzione sul fatto che la decisione alla quale si continua a far riferimento è la sentenza della Corte di Cassazione n. 2837 del 7 febbraio 2014.

Si tratta di una decisione che abbiamo commentato già due volte su questo notiziario, in ultimo sul nr. 2 del 25 gennaio 2015 (pag. 8).

La Suprema Corte ha ribadito che "in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 - secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa"- il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa." Ovviamente, la decisione della Corte di Cassazione ha spinto alcuni colleghi a scriverci per chiedere chiarimenti e spiegazioni in ordine alle possibili applicazioni del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con esplicito riferimento al rapporto di lavoro nella Polizia di Stato.

Allo scopo di chiarire i termini della Questione, occorre prendere le mosse dal fatto che, in concreto, ha originato la decisione in argomento. La questione di fatto ha riguardato un addetto alla lavorazione di gelati e surgelati, obbligato ad indossare una tuta, scarpe antinfortunistiche copricapo e indumenti intimi forniti dall'azienda, e a presentarsi al lavoro 15/20 minuti prima dell'inizio dell'orario di lavoro aziendale. Il giudice dell'appello, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha riconosciuto il diritto alla retribuzione per il tempo impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione, considerandone il carattere necessario e obbligatorio per l'espletamento dell'attività lavorativa, e lo svolgimento sotto la direzione del datore di lavoro, ritenendo che una diversa regolamentazione di tale attività non poteva essere ravvisata, sul piano della disciplina collettiva, dal "silenzio" delle organizzazioni sindacali sul problema del "tempo tuta", né da accordi aziendali intervenuti per la disciplina delle pause fisiologiche.

La Cassazione ha precisato che "l'orientamento secondo cui per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera, consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod. civ.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.

Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve

corrispondere una retribuzione aggiuntiva.” Occorre dire che da tempo la magistratura del lavoro si è occupata delle controversie concernenti il diritto dei dipendenti alla retribuzione per il tempo necessario ad indossare e togliere le divise o gli abiti da lavoro. Il dibattito in materia si incentra sull’esistenza di un obbligo di fare confluire nella nozione di “lavoro” anche operazioni propedeutiche e successive all’attività lavorativa vera e propria, come la vestizione e la svestizione, e sulla conseguente inclusione del tempo dedicato a dette operazioni nell’orario di lavoro retribuito.

Il parametro di riferimento è quindi rappresentato dalle definizioni legislative di “lavoro” ed orario di lavoro contenute nelle norme di legge di volta in volta vigenti e, segnatamente, nel Regio decreto-legge 15/03/1923 , n. 692, nel Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e nel successivo Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. In particolare, oggetto del contenzioso in esame erano proprio le definizioni legislative di cui all’articolo 3 del RDL n. 692/1923, secondo il quale “È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa”; nonché in quella di “orario di lavoro” di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 66/2003, che considera tale “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

La soluzione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso che le citate norme imperative impongono che i tempi di vestizione e di svestizione dei lavoratori devono considerarsi “lavoro” e vanno quindi come tale retribuiti, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga eterodiretta dal datore di lavoro. A tal fine secondo la Corte “per valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. Civ. sez. lav. 08 settembre 2006 n. 19273, Giust. civ. Mass. 2006, 9; in senso conforme Cass. civ., sez. lav., 31 gennaio 2011 n. 2135 in Guida al diritto 2011, 9, 46 (s.m.); Cassazione civile sez. lav. 10 settembre 2010 n. 19358 Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 02 luglio 2009 n. 15492 Red. Giust. civ. Mass. 2009, 7-8).

Così riassunta la questione, in punto di fatto ed in punto di diritto, appare chiaro che la portata applicativa della decisione in esame al rapporto di lavoro nella Polizia di Stato è tutta da verificare. All’uopo, assume rilievo la circostanza che i nostri ambienti di lavoro sono normalmente, anche se non tutti, dotati di spogliatoi e che nella quasi totalità dei casi il personale che indossa l’uniforme in ufficio, la mette e dismette nel corso dell’orario di servizio.

Occorre, inoltre, considerare il fatto che nei nostri uffici la misurazione dell’orario di lavoro non viene effettuata attraverso congegni automatici.

Infine, va da se che alcune ipotesi di articolazioni dell’orario di lavoro, previste dall’Accordo nazionale Quadro, contemplano espressamente frazioni di tempo prima e dopo il servizio effettivo per l’espletamento di attività propedeutiche e successive a quelle vere e proprie, per le quali il computo nell’orario di lavoro e conseguente retribuibilità sono implicitamente pacifici.

## Tutte le novità della Stabilità 2016 sulla casa

Abolita l'IMU su terreni agricoli e imbullonati, via la TASI, riduzione per comodati tra figli-genitori, agevolazioni per la casa in leasing.

Ecco in sintesi tutte le novità sulla casa e sulla tassazione immobiliare che entreranno in vigore nel 2016 a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità 2016. Le novità sulla casa e per il settore immobiliare riguardano l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli e imbullonati – riduzione IMU per comodato casa tra figli-genitori – abolizione TASI prima casa – agevolazioni per chi prende l'abitazione in leasing resa ancora più conveniente per chi ha meno di 35 anni.

Ecco punto per punto le novità sulla casa introdotte dalla Legge di Stabilità 2016:

- Abolizione dell'IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati; (sono macchinari di grandi dimensioni che sono ancorati al suolo);
- Abolizione della TASI per la prima casa;
- Esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- Riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI sulle unità immobiliari locatate a canone concordato;
- Imposta di registro al 2 per cento per chi acquista una casa pur possedendone un'altra a condizione che la ceda entro un anno;
- Riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Condizione per l'applicazione del beneficio è che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;
- Imposta di registro in misura fissa ed esenzione da imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata;
- Detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici;
- Proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro;
- Detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva;
- Registrazione del contratto di locazione a carico del locatore per contratti con durata fino a 30 giorni;
- Novità per favorire il leasing anche per le abitazioni rendendo deducibili i canoni e gli oneri accessori nella misura del 19% fino a un massimo di 8000 euro, oltre al prezzo di riscatto finale per un importo fino a 20.000. La norma è di assoluto favore rispetto all'attuale che prevede solo la detraibilità degli interessi passivi fino a un massimo di 4.000 euro. I limiti valgono per i soggetti che hanno meno di 35 anni e un reddito non superiore a 55.000 euro, per chi ha invece più di 35 anni con lo stesso limite di reddito la detrazione è ridotta della metà. Al fine di incentivare l'utilizzo del leasing per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, all'utilizzatore è riconosciuta la possibilità di richiedere al concedente di acquistare o far costruire l'immobile con la previsione, alla scadenza del contratto, della facoltà di riscatto a un prezzo prefissato scontando il canone versato. I giovani under 35, con un reddito complessivo non

superiore a 55.000 euro, potranno beneficiare di una detrazione IRPEF pari al 19% dei canoni e dei relativi accessori fino a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile per un importo non superiore a 20.000 euro (i limiti sono dimezzati per i restanti contribuenti). Previste agevolazioni anche per quanto concerne l'imposta di registro. Il regime di favore opererà limitatamente al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020;

- Altra norma assolutamente nuova è quella che consente a chi percepisce redditi di lavoro dipendente, pensione, autonomo e redditi occasionali che si trovano nella no tax area IRPEF di cedere la propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; la norma necessita di un provvedimento attuativo da emanarsi entro 60 giorni;
- Le associazioni sportive dilettantistiche possono ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato. Detta agevolazione si applica alle associazioni che non hanno fini di lucro, che sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla vigenti leggi e che svolgano attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.

---

### La visita fiscale per malattia nel pubblico impiego.

Alcuni colleghi ci chiedono se la normativa in materia di visite fiscali in caso di assenze per malattia del dipendente della Pubblica Amministrazione abbia subito innovazioni. La risposta è sostanzialmente "no".

Il [Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98](#) convertito in [Legge 15 luglio 2011, n. 111](#) ha modificato l'art. 55-septies del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#), introducendo alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

Tali previsioni riguardano i casi nei quali l'amministrazione deve disporre il controllo, il regime della reperibilità e l'estensione del nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico.

Per quanto attiene alla discrezionalità dell'amministrazione in merito alla richiesta del controllo sull'assenza, pur rimanendo l'obiettivo primario la riduzione dell'assenteismo, è rimessa al dirigente una maggior flessibilità, potendo tener in conto, ai fini della decisione, sia la condotta generale del dipendente (basandosi su elementi di carattere oggettivo), che la possibile copertura finanziaria dell'onere connesso all'effettuazione della visita fiscale.

Il **controllo è in ogni caso richiesto** sin dal primo giorno, quando l'assenza si verifica nelle **giornate precedenti o successive a quelle non lavorative**.

Il regime della reperibilità continua a trovar riferimento nel [Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206](#).

Le visite di controllo vanno effettuate dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di prognosi certificato.

Il medesimo decreto individua, all'articolo 2, le cause di esenzione dall'obbligo di reperibilità:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Il comma 2 del citato articolo 2 specifica che sono esclusi dall'obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.



## SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



### LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea  
600 euro

### LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale  
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University  
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 - a.esposito@unilink.it

[www.unilink.it](http://www.unilink.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

# ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde  
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**



**ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

**I NOSTRI AGENTI A:**

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P IVA n. 07531791003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevede dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37323 e al n. 100020307 del R.D. (n. 5820), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. La richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è dotata anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio rimpetimento finanziario, nel collocamento di vari prodotti Cassini del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestito personalizzato presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (l'Unicredit S.p.A., Acquire S.p.A., Santander Consumer (Italia) S.p.A., Compas S.p.A., Bk, Banca, Unicredit S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

